

**Edizione di lunedì 10 luglio 2017**

## **CONTROLLO**

**Contenuto e limiti del “nuovo” giudizio sulla relazione sulla gestione**  
di **Fabio Landuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**La detrazione Irpef delle spese per addetti all'assistenza personale**  
di **Luca Mambrin**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Contributi Enasarco: nessun reato per l'omesso versamento**  
di **Raffaele Pellino**

## **CONTENZIOSO**

**I chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie doganali**  
di **Angelo Ginex**

## **ADEMPIMENTI**

**Versamento Imu/Tasi: ravvedimento operoso**  
di **Dottryna**

## CONTROLLO

---

### ***Contenuto e limiti del “nuovo” giudizio sulla relazione sulla gestione***

di **Fabio Landuzzi**

Ai sensi del novellato [articolo 14, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 39/2010](#), il **revisore legale** di società non emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati è chiamato:

- ad esprimere un **giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua **conformità alle richieste delle norme di legge**;
- a rilasciare una **dichiarazione sugli eventuali errori significativi** formulata alla luce delle **conoscenze** e della **comprensione dell'impresa** e del relativo contesto, acquisite nel corso della revisione del bilancio.

Per i soggetti emittenti, la relazione sulla gestione deve contenere anche una sezione contenente la **relazione sul governo societario** e gli assetti proprietari, ex [articolo 123-bis, comma 1 e 2, del D.Lgs. 58/1998](#), rispetto alla quale il revisore deve esprimere un **giudizio di coerenza** con il bilancio (comma 4 del citato articolo 123-bis).

È stata perciò approvata una **nuova versione del Principio di revisione (SA Italia) 720B** pubblicata con determina del Ragioniere generale dello Stato, la quale si applica **a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1 luglio 2016**. A titolo indicativo, pertanto, i primi bilanci soggetti all'applicazione del nuovo Principio di revisione sono quelli dei soggetti che hanno chiuso l'esercizio annuale al 30 giugno 2017.

Il Principio contiene nella **prima parte** di inquadramento generale una **affermazione** molto importante: viene infatti specificato che il **giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione non rappresenta** comunque **un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione** stessa. Inoltre, la **dichiarazione sugli eventuali errori significativi**, che viene formulata sulla base delle conoscenze acquisite durante il lavoro di revisione, **non costituisce l'espressione di un giudizio professionale**; essa ha l'obiettivo di **evidenziare eventuali contraddizioni** o non concordanze che possono emergere dalla lettura della relazione sulla gestione, rispetto agli elementi probativi ed alla documentazione acquisita nel lavoro di revisione per esprimere il giudizio sul bilancio.

Da tale contestualizzazione deriva un'ulteriore importante affermazione che **limita il lavoro** a cui il revisore è chiamato per addivenire all'espressione di quanto richiesto dalla nuova formulazione di legge: ovvero, che la **lettura della relazione sulla gestione** per la quale il **revisore non ha acquisito**, nel corso della revisione del bilancio, **elementi probativi** e

**documentazione**, né ha svolto **procedure ad hoc** in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, **potrebbe non consentire l'identificazione di errori significativi**.

Nella sezione “**Regole**” del **Principio 720B**, al paragrafo “**procedure**”, viene in particolare evidenziato quanto segue:

- ai fini della **verifica della coerenza con il bilancio**, il revisore deve:
  - compiere una **lettura critica della relazione sulla gestione**;
  - fare un **riscontro della relazione sulla gestione con il bilancio** o con i dettagli utilizzati per la redazione del bilancio, o con il sistema di contabilità generale e le scritture contabili;
- ai fini della **verifica della conformità della relazione sulla gestione** alle norme di legge, il revisore, nell'ambito della lettura del documento, deve **unicamente riscontrare** che le **informazioni richieste** da tali norme **siano state incluse** nella relazione;
- ai fini del **rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi** nella relazione sulla gestione, il revisore, sempre nell'ambito della lettura del documento, deve **esclusivamente considerare le conoscenze** e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto, come già **acquisite nel corso della revisione** svolta per l'espressione del giudizio sul bilancio.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL  
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***La detrazione Irpef delle spese per addetti all'assistenza personale***

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1, lett. i\)-septies, del Tuir](#) prevede una **detrazione Irpef** nella misura del **19%** per un importo non superiore a **2.100 euro**, per le spese sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non **autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, se il **reddito complessivo non supera 40.000 euro**.

Come precisato nella [circolare 2/E/2005](#) sono **considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare indumenti in maniera autonoma. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da **certificazione medica**: la stessa [circolare 2/E/2005](#) ha chiarito che la deduzione **non compete**, pertanto, per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando **la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie**.

La detrazione spetta per le spese sostenute per addetti all'assistenza personale, quali ad esempio le **badanti** del contribuente stesso ma anche per **le spese sostenute per uno o più familiari** i quali possono essere anche **non fiscalmente a carico del contribuente**.

La detrazione può essere attribuita anche se l'assistenza viene resa:

- ad un soggetto non autosufficiente **ricoverato presso una casa di cura o di riposo**: in tal caso tuttavia viene richiesto che i corrispettivi pagati per le prestazioni di assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni rese dall'istituto;
- ad un soggetto non autosufficiente da parte di **una cooperativa di servizi**, nel qual caso la documentazione rilasciata deve contenere:
  - gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - i dati identificativi della cooperativa stessa;
  - le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso;

- ad un soggetto non autosufficiente da parte di **un'agenzia interinale**.

Come precisato invece nella [circolare 7/E/2017](#) la **detrazione non spetta** invece per:

- le spese sostenute per i lavoratori domestici (*colf*) che hanno **un inquadramento contrattuale diverso** dagli addetti all'assistenza personale;
- i **contributi previdenziali**, in quanto oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, del Tuir](#).

La norma prevede che la detrazione spetti nel **limite massimo di spesa di euro 2.100**: tale limite **deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza, quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per un proprio familiare, l'importo su cui beneficiare la detrazione non potrà comunque superare euro 2.100,00. Nel caso invece in cui **più familiari** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Come precisato anche nella [circolare 7/E/2017](#), **non possono essere detratte** le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state **rimborsate** dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica nei punti da 701 a 706 con il codice 15, fermo restando la possibilità di beneficiare della detrazione sulla **parte di spesa non rimborsata**.

Inoltre è possibile fruire della detrazione solamente se il **reddito complessivo del contribuente dichiarante non supera euro 40.000**: nel limite di reddito deve essere computato anche il **reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l'agevolazione ACE**.

Per beneficiare della detrazione le spese devono risultare **da idonea documentazione**, che può anche consistere in una **ricevuta debitamente firmata**, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

La documentazione deve contenere:

- gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale** del **soggetto che effettua il pagamento**;
- gli **estremi anagrafici** ed il **codice fiscale** del **soggetto che presta l'assistenza**;
- se la **spesa è sostenuta in favore di un familiare**, gli **estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo**.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una **casa di cura o di riposo**, come detto, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante;
- una **cooperativa di servizi**, la documentazione deve specificare la natura del servizio

reso;

- **un'agenzia interinale**, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

Nell'ambito del modello Redditi PF 2017 la spesa deve essere indicata nel **quadro RP**, sezione I nei rigli da **RP8 a RP13**, tra le altre spese, **indicando nella colonna 1 "codice spesa" il codice 15**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Contributi Enasarco: nessun reato per l'omesso versamento***

di **Raffaele Pellino**

**L'omesso versamento dei contributi Enasarco** per gli agenti di commercio **non configura il reato** di cui all'[articolo 2 del D.L. 463/1983](#), **ma la sola sanzione amministrativa** disciplinata dall'articolo 36 del relativo regolamento. Tale reato, infatti, è previsto solo per le omissioni dei pagamenti (di importo superiore a 10.000 euro) relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal **datore di lavoro** sulle retribuzioni dei dipendenti, e non anche per quelle relative ad altre forme di ritenute previdenziali.

Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con **la sentenza n. 31900** depositata lo scorso 3 luglio.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rileva che la pronuncia ha riguardato l'**amministratore unico** di una S.p.a. che ometteva di versare alla fondazione Enasarco le ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisoriale emesse dagli agenti di commercio e agli stessi liquidati, per un importo complessivo di contributi non regolarizzati pari ad € 6.003,86.

Al riguardo, il Tribunale di merito, pur rilevando l'illecito di cui all'[articolo 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983](#), dichiarava di non doversi procedere in quanto la somma dovuta risultava **inferiore** ai 10.000 euro annui, procedendo di conseguenza alla trasmissione degli atti all'INPS.

Nello specifico, l'[articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983](#), come modificato dal D.Lgs. 8/2016 (che ha operato depenalizzazioni), **sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali** e assistenziali in modalità differenti in relazione alla **soglia dei 10.000 euro**: per un importo superiore a 10.000 euro annui l'omissione è punita con la **reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro**, mentre se l'importo omesso non è superiore a tale soglia, si applica la **sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**.

Quanto all'autorità competente a contestare la sanzione, la [circolare 6/2016](#) del Ministero del Lavoro ha ritenuto che *"l'autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria possa essere la **sede provinciale dell'INPS** territorialmente competente"*. Ed è per questo che il tribunale di merito ha ritenuto di dover procedere alla trasmissione degli atti all'INPS.

A fronte di tale situazione, l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che gli atti andavano comunque trasmessi all'Enasarco e non all'Inps, in quanto è l'Enasarco che esercita la **vigilanza ispettiva** ai fini dell'accertamento del versamento dei contributi dovuti.

Inoltre, lo stesso, ha sostenuto che gli agenti di commercio sono dei **lavoratori autonomi** e, quindi, *“le omissioni contributive nei loro confronti non possono rientrare nella norma dell’art. 2, L. n.638/83, che prevede solo i rapporti di lavoro di tipo subordinato”*.

Accogliendo la tesi del ricorrente, la Cassazione ritiene che la sentenza *“deve annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste”* per mancanza dell'**elemento oggettivo** del reato contestato.

La stessa, infatti, conferma che:

- la norma di cui all’articolo 2 comma 1-*bis* del D.L. 463/1983 si riferisce **solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali ed assistenziali** operate dal datore di lavoro sulle **retribuzioni dei lavoratori dipendenti**, e non anche ad altre forme di ritenute previdenziale;
- **l’agente di commercio non può considerarsi lavoratore dipendente, ma autonomo, o a seconda dei casi parasubordinato**, tanto che la sua attività può essere assoggettata ad Irap; in merito a quest’ultima imposta, infatti, la Cassazione, con sentenza n. 9325/2017, ha ritenuto che l’attività di agente di commercio è esclusa da Irap soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione.

Sul piano sanzionatorio viene ricordato che l'articolo 33, comma 1 della L. 12/1973, che prevedeva in *“via autonoma”* il reato di omesso versamento dei contributi per gli agenti o rappresentanti di commercio, è stato **depenalizzato** ed è ora disciplinato dell’articolo 36, comma 1, del regolamento Enasarco.

È, dunque, prevista una specifica sanzione amministrativa per l’omissione dei pagamenti. In particolare, **i preponenti che non provvedono**, entro il termine stabilito, **al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore** al dovuto sono tenuti al pagamento di una **sanzione**, in ragione d’anno, **pari “al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”**. Detta sanzione non può, comunque, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

In conclusione – per la Cassazione – nel caso di **omesso versamento dei contributi Enasarco** è **applicabile la sola sanzione amministrativa mentre non si configura alcun illecito penale**.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >



## CONTENZIOSO

---

### ***I chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie doganali***

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la **nota n. 71066 del 15 giugno 2017**, con cui fornisce **chiarimenti** in ordine alle condizioni per accedere alla **definizione agevolata** delle **controversie in materia di accise e di Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche** di cui all'[articolo 5-bis D.L. 193/2016](#), che è il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, con cui è stata introdotta anche la nota "definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo".

In particolare, la nota suindicata chiarisce che il **limite temporale** relativo ai fatti posti in essere antecedentemente al **1° aprile 2010** fa espresso riferimento ai contenziosi sorti a causa della **controversa applicazione** dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995](#), che, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, disponeva, ai fini dell'abbuono dell'accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l'**equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi**, purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave, con l'intento di trovare una soluzione nella **composizione transattiva**.

Con riferimento alle **fasi prodromiche alla transazione**, la nota precisa che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **non è vincolata** per legge ad accettare ogni e qualsiasi **proposta** proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il **contratto transattivo**.

Inoltre, nell'apprezzamento dei **profili di natura oggettiva** e di quelli relativi alla **sfera patrimoniale** del soggetto obbligato dovrà tenersi conto dello stato e grado del contenzioso pendente, della durata della controversia, nonché dell'aleatorietà dell'esito dello stesso. In ordine alla valutazione sulla **solvibilità del soggetto obbligato** occorrerà fare riferimento, oltre che alla reale consistenza patrimoniale, anche al rischio dell'incombenza di possibili e probabili esposizioni a procedure concorsuali.

Per quanto concerne, infine, i **profili procedurali**, la nota chiarisce i **passaggi operativi** per addivenire alla transazione:

- **formulazione** da parte del soggetto obbligato della **proposta di transazione** rivolta, per il tramite dell'Ufficio delle dogane che ha emesso l'atto impugnato, alla Struttura territoriale di vertice nel cui ambito insiste il predetto Ufficio. La proposta deve

prevedere oltre che l'**importo offerto** in pagamento, anche le **modalità di versamento** dello stesso e della **definizione** del contenzioso pendente;

- **trasmissione degli atti** da parte dell'Ufficio delle dogane alla sovraordinata Struttura territoriale di vertice, corredando la proposta del proprio **parere**, anche in ordine alla sussistenza delle **condizioni richieste**, nonché all'**ammontare** offerto in transazione;
- **valutazione della proposta** da parte della Struttura territoriale di vertice, alla luce dei contributi trasmessi dall'Ufficio delle dogane e, occorrendo, di eventuali ulteriori autonomi approfondimenti, allo scopo di formarsi il convincimento in ordine alla **congruità dell'offerta** del soggetto obbligato, ovvero di formulare una proposta alternativa; nel caso in cui la proposta difetti delle condizioni e dei presupposti, la Struttura territoriale di vertice ne determinerà l'**inammissibilità**;
- **trasmissione** all'Avvocatura Distrettuale competente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni della bozza dell'**atto di transazione** che la Struttura territoriale di vertice è disponibile a sottoscrivere, corredata di tutta la documentazione utile, inclusa, nell'eventualità della formulazione di una proposta alternativa, quella originaria formulata dal soggetto obbligato, ai fini dell'acquisizione di un parere di legittimità e congruità. L'Avvocatura Distrettuale può essere interpellata anche per l'assistenza alla redazione dell'atto transattivo;
- acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale, la Struttura territoriale di vertice trasmette al soggetto obbligato il testo del **contratto di transazione** in relazione al quale sussiste la disponibilità alla sottoscrizione, fissando la data nella quale procedere alla reciproca sottoscrizione dell'atto. Trascorso inutilmente detto termine, in assenza di un giustificato motivo che ne legittimi il differimento, addotto dal soggetto obbligato, la disponibilità alla transazione dovrà intendersi revocata;
- laddove il soggetto obbligato richieda la **sospensione** del relativo contenzioso pendente, l'Ufficio delle dogane si rimetterà alle decisioni dell'Organo giudicante.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***Versamento Imu/Tasi: ravvedimento operoso***

di **Dottryna**



Entro il prossimo 17 luglio, i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della prima rata Imu/Tasi, potranno provvedervi ricorrendo al ravvedimento con riduzione a 1/10.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della correzione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo mette in luce le caratteristiche generali del ravvedimento applicato all’Imu e alla Tasi.

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 16 del D.Lgs. 473/1997](#), che in caso di violazioni delle norme in materia di tributi locali rinvia all'applicazione della “**disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie**”, appare chiara la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento Imu o Tasi. Tale istituto, lo si ricorda, a seguito della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è stato “rimodulato” anche in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali.

Tuttavia, ai fini del ravvedimento Imu/Tasi, si rammenta che:

- continua ad applicarsi la **causa ostativa** relativa alla presenza di un **eventuale controllo fiscale**, ossia l'istituto è applicabile “*sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza*” (articolo 13, D.P.R. 472/1997);
- è applicabile ai tributi locali quanto disposto dalla [lettera a-bis\) dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#) (riduzione ad 1/9 del minimo), mentre **non sono applicabili le riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater)** dello stesso articolo in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” delle Entrate.

Si rileva, poi, che dovrebbe valere anche per i tributi locali quanto chiarito dalla [risoluzione AdE 67/E/2011](#) in materia di **ravvedimento “parziale”**: secondo l'Agenzia **il limite all'effettuazione di tali ravvedimenti “scaglionati”** è rappresentato **dall'intervento di controlli**

**fiscali** nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Ciò detto, nella trattazione che segue si riepilogano le sanzioni previste in materia di Imu e Tasi in caso di omesso o insufficiente versamento.

### **Omessi o insufficienti versamenti**

In generale, l'[articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#) dispone che:

- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa **del 30%** per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia **diventa pari al 15%**;
- per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un **importo pari a un 1/15** per ciascun giorno di ritardo.

Le sanzioni così previste sono applicabili anche ai casi di omesso o insufficiente versamento di Imu/Tasi; tuttavia, per sanare le eventuali violazioni, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, nel qual caso sono applicabili le relative **riduzioni**.

A tal fine occorre evidenziare che:

- ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a\) del D.Lgs. 472/1997](#), la sanzione è **ridotta a 1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso avviene **entro 30 giorni** dalla commissione della violazione;
- ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a-bis\) del D.Lgs. 472/1997](#), introdotta dalla L. 190/2014, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro 90 giorni** la sanzione è ridotta **a 1/9 del minimo**.

Pertanto, combinando le suddette disposizioni normative, e tenuto conto che le riduzioni di cui alle [lettere b-bis\), b-ter\) e b-quater\)](#) non sono applicabili alle violazioni in materia di Imu/Tasi in quanto circoscritte ai tributi "amministrati" dall'Agenzia delle Entrate, si rileva che il ravvedimento comporterà l'applicazione delle seguenti **sanzioni ridotte**.

**Sanzione ridotta**

**Termini ravvedimento**



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)